

REGOLAMENTO (CEE) N. 2183/88 DELLA COMMISSIONE

del 20 luglio 1988

che modifica il regolamento (CEE) n. 1624/88 che autorizza taluni organismi di intervento a vendere mediante gara 301 000 t di frumento tenero da esportare sotto forma di farina

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1097/88⁽²⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 5,

considerando che il regolamento (CEE) n. 1624/88 della Commissione⁽³⁾ ha autorizzato gli organismi di intervento danese, tedesco e francese a indire una gara per la vendita, nel periodo compreso tra il 1° e il 31 luglio 1988, di 301 000 t di frumento tenero da esportare sotto forma di farina;

considerando che a norma dell'articolo 2, paragrafo 2, primo e secondo trattino, le offerte nell'ambito della gara per l'acquisto di frumento di intervento sono valide solo se corredate di una domanda di titolo di esportazione di farina con fissazione anticipata della restituzione e di una domanda di fissazione anticipata dell'importo compensativo monetario applicabile; che appare giustificato, data la non disponibilità del nuovo raccolto di frumento e ai fini della corretta esecuzione di alcuni titoli rilasciati per l'esportazione di farina di frumento tenero verso una destinazione importante e tradizionale, con una durata di validità speciale a norma dell'articolo 11 del regolamento (CEE) n. 2042/75 della Commissione⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1861/88⁽⁵⁾, consentire la presentazione di detti titoli al momento della presentazione delle offerte;

considerando che il comitato di gestione per i cereali non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il testo dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1624/88 è sostituito dal seguente testo:

(1) GU n. L 281 dell'11. 11. 1975, pag. 1.
 (2) GU n. L 110 del 29. 4. 1988, pag. 7.
 (3) GU n. L 145 dell'11. 6. 1988, pag. 27.
 (4) GU n. L 213 dell'11. 8. 1975, pag. 5.
 (5) GU n. L 166 dell'1. 7. 1988, pag. 18.

Articolo 2

1. La gara è aperta nel periodo compreso tra il 1° e il 31 luglio 1988.

2. Il frumento tenero aggiudicato deve essere trasformato in farina atta al consumo umano e esportato nei paesi terzi.

Le offerte sono valide solo se accompagnate:

- da una domanda di titolo di esportazione di farina di frumento tenero avente tenore, in ceneri, compreso fra 0 e 600 mg per 100 g, cui deve essere allegata una domanda di fissazione anticipata della restituzione relativa alla qualità in oggetto, ovvero se accompagnate da un titolo di esportazione di farina di frumento tenero che beneficia di una durata di validità speciale a norma dell'articolo 11 del regolamento (CEE) n. 2042/75 della Commissione⁽⁶⁾, rilasciato in precedenza;
- da una domanda di fissazione anticipata dell'importo compensativo monetario di uno degli Stati membri elencati all'articolo 1 per la farina di frumento tenero ovvero da un titolo di esportazione di farina di frumento tenero con una durata di validità speciale a norma dell'articolo 11 del regolamento (CEE) n. 2042/75 e con fissazione anticipata dell'importo compensativo monetario;
- dalla prova che l'offerente ha costituito una cauzione di 5 ECU per tonnellata;
- dall'impegno scritto dall'offerente di costituire, al più tardi in sede di pagamento delle merci, una cauzione a garanzia di qualsiasi eventuale differenza tra il prezzo previsto dall'articolo 5, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 1836/82 e il prezzo indicato nell'offerta.

(6) GU n. L 213 dell'11. 8. 1975, pag. 5.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.